



© UN Audiovisual Library

Protocollo n.14 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo della Convenzione (2004)

Data di adozione

13/5/2004

Data di entrata in vigore

1/6/2010

Organizzazione che ha prodotto il documento

COE - Consiglio d'Europa

Annotazioni

Aperto alla firma il 13 maggio 2004. Entrato in vigore il 1° giugno 2010, dopo la ratifica della Federazione Russa.

Testo in lingua originale (inglese)

➤ <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/194.htm>

Stato delle ratifiche

➤ <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=194&CM=8&DF=&CL=ENG>

Riserve e dichiarazioni

➤ <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=194&CM=8&DF=6/16/2009&CL=ENG&VL=1>

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 280 del 15 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale n 4 del 05 gennaio 2006). Data della ratifica: 07 marzo 2006. Entrata in vigore per l'Italia: 01 giugno 2010.

Collegamenti

➤ Consiglio d'Europa

Allegati

Parole chiave

Consiglio d'Europa

Corte europea dei diritti umani

CEDU

giusto processo

Argomenti

Sistemi regionali di promozione e protezione dei diritti umani

Diritto internazionale dei diritti umani

1. Alla fine del paragrafo d, la virgola è sostituita con un punto e virgola e il termine «e» è soppresso.
2. Alla fine del paragrafo e, il punto è sostituito con un punto e virgola.
3. È aggiunto un nuovo paragrafo f, il cui tenore è:
«f) presenta l'istanza di cui al paragrafo 2 dell'articolo 26.»

Articolo 6.

L'articolo 27 della Convenzione diviene l'articolo 26 e il suo tenore è modificato come segue:

«*Art. 26. Giudice unico, comitati, sezioni e sezione allargata*

1. Per l'esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede nella composizione di giudice unico, in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici e in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.
2. Su istanza dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, mediante decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero dei giudici delle sezioni.
3. Un giudice che siede in qualità di giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l'Alta Parte contraente a titolo della quale tale giudice è stato eletto.
4. Il giudice eletto a titolo di un'Alta Parte contraente parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata. In caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte tra quelle figuranti su una lista previamente presentata da tale Parte.
5. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vicepresidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando una causa è deferita alla sezione allargata in virtù dell'articolo 43, non può sedere nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dell'Alta Parte interessata.»

Articolo 7.

Dopo il nuovo articolo 26, è inserito nella Convenzione un nuovo articolo 27 il cui tenore è il seguente:

«*Art. 27. Competenza dei giudici unici*

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame.
2. La decisione è definitiva.
3. Se non dichiara irricevibile o non cancella dal ruolo un ricorso, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una sezione per ulteriore esame.»

Articolo 8.

L'articolo 28 della Convenzione è modificato come segue:

«*Art. 28. Competenza dei comitati*

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 può, con voto unanime,
 - a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame; o
 - b) dichiararlo ricevibile e pronunciare nel contempo una sentenza sul merito, se la questione relativa all'interpretazione o alla applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte alla procedura non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b).»

Articolo 9.

L'articolo 29 della Convenzione è emendato come segue:

1. Il tenore del paragrafo 1 è modificato come segue: «Se non viene presa alcuna decisione in virtù degli articoli 27 e 28

Articolo 16.

L'articolo 46 della Convenzione è modificato come segue:

«Art. 46. *Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà d'interpretazione di tale sentenza, può adire la Corte affinché essa si pronunci su tale questione d'interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, può, dopo aver ammonito detta Parte, deferire alla Corte, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di sedere nel Comitato, la questione del rispetto da parte di tale Stato membro dell'obbligo di cui al paragrafo 1.
5. Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri affinché esamini le misure da adottare. Se la Corte accerta che non vi è stata una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri, il quale dichiara concluso il suo esame.»

Articolo 17.

L'articolo 59 della Convenzione è emendato come segue:

1. È inserito un nuovo paragrafo 2, il cui tenore è il seguente:
«2) L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.»
2. I paragrafi 2, 3 e 4 divengono rispettivamente i paragrafi 3, 4 e 5.

Disposizioni finali e transitorie**Articolo 18.**

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:
 - a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
 - b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19.

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno dal mese successivo alla scadenza del periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'articolo 18.

Articolo 20.

1. All'entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte e a tutte le sentenze la cui esecuzione sottostà al controllo del Comitato dei Ministri.
2. Il nuovo criterio di ricevibilità introdotto dall'articolo 12 del presente Protocollo all'articolo 35 paragrafo 3 b) della Convenzione non si applica ai ricorsi dichiarati irricevibili prima dell'entrata in vigore del Protocollo. Nel corso dei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Protocollo, soltanto le sezioni e la sezione allargata possono applicare il nuovo criterio di ricevibilità.